

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2467</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 24 ottobre 1973 (Stampato n. 1186)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(MALAGODI)

Sussidio integrativo dello Stato  
in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 2 novembre 1973*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliera.

### ART. 2.

Nelle Regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente è corrisposta agli aventi diritto, dalle Regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 390 milioni, si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.